

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1971

Modifica della tabella allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il trattamento economico degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, e modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, è stato concesso ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia l'avanzamento a « ruolo aperto » al grado di appuntato dopo 17 anni di effettivo servizio prestati nell'arma o nel corpo di appartenenza (articolo 24, secondo comma).

Il quadro generale del trattamento giuridico-economico degli appuntati va completato con la nota 6 della tabella allegata alla legge n. 249: detta nota prevede che per gli appuntati « il nuovo stipendio sarà assoggettato alla detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di anni 6 ».

Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernen-

te nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo, (emanato in attuazione della legge di delega) e precisamente nella tabella ad esso allegato (quadro IV personale militare — sezione C — graduati e militari di truppa) troviamo che all'appuntato e gradi corrispondenti è attribuito un parametro di 150. A tale parametro corrisponde uno stipendio lordo annuo di lire 1.102.500, stipendio attribuito agli appuntati con decorrenza dal 1° luglio 1970.

Tale cifra si ottiene moltiplicando il parametro 150 per il coefficiente di 7350.

Questa operazione per gli appuntati va ulteriormente completata, perchè per i militari diverso è il modo di computare gli scatti biennali di stipendio.

Infatti, mentre per i dipendenti civili dello Stato gli stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero limitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanen-

za nella stessa qualifica (quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079), per i militari gli scatti, calcolati in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale lordo, vengono concessi con riferimento alla anzianità di servizio — anzichè nel grado e nella qualifica — computata per intero nei gradi iniziali e progressivamente decurtata, via via che la carriera si sviluppa.

Di modo che un appuntato che abbia una anzianità di servizio di 17 anni (vale a dire appena nominato) avrà un parametro definitivo e reale di 168,750.

Infatti, dopo tale periodo di anzianità (17 anni) in base alla nota 6 della tabella allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, ed al primo comma dell'articolo 21 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079, gli aumenti periodici per gli appuntati sono attribuiti considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti della detrazione di 6 anni (1).

Dal parametro definitivo di stipendio (168,750), così ottenuto, bisogna detrarre, in base all'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, le ritenute previdenziali ed erariali. Nell'articolo 4 del de-

(1) Calcolo: par. 150; uno scatto è uguale a 3,75; esso è dato dalla seguente moltiplicazione: $150 \times 2,50 = 3,75$.

17 anni meno il coeff. di detrazione 6 anni = 11 anni che formano complessivamente 5 scatti + 1 anno che non viene conteggiato.

Moltiplicando il valore di uno scatto 3,75 (incremento annuo per uno scatto) per il numero di 5 scatti si ottiene 18,75 che aggiunto a 150 parametro iniziale è uguale a 168,750 (totale parametro effettivo per gli appuntati di prima nomina).

creto del Presidente della Repubblica sopracitato è stabilito che in ogni caso l'aumento minimo mensile per ogni statale non potrà essere inferiore a lire 8.500 nette.

Tale minimo incremento retributivo, garantito dalla legge, viene frustrato dall'indice di detrazione di 6 anni previsto nella nota 6 della tabella allegata alla legge e riportato nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079, emanato in attuazione della stessa.

Ciò premesso, con l'unito disegno di legge si chiede che l'anzianità di servizio sia computata per intero per gli appuntati in modo che gli stessi all'atto della nomina, considerato il nuovo sistema di ritenute, possano beneficiare di 3 scatti in più. Ciò al fine di evitare che i benefici economici del riassetto vengano vanificati con conteggi macchinosi e confiscatori. Sul piano tecnico la soluzione prospettata (cioè quella di estendere gli scatti senza limitazione e senza variare il parametro fissato dalla legge) è certamente quella ottimale in quanto con essa, da una parte, si raggiunge lo scopo voluto e, dall'altra, non si turba la gradualità retributiva generale fra i vari gradi e qualifiche con le innegabili ripercussioni nell'ambito della carriera militare e nelle corrispondenti qualifiche civili.

C'è infine da tener presente che il grado di appuntato è un « grado terminale » di una carriera e che, in genere, i livelli retributivi terminali di una carriera sono sempre superiori a quelli iniziali di un'altra immediatamente (e gerarchicamente) superiore.

Il disegno di legge in esame infine, in considerazione dei destinatari dello stesso, si presenta col più ampio contenuto sociale e come tale viene sottoposto al vostro attento esame ed alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La nota 6 della tabella allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituita dalla seguente:

« Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di quattro anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di servizio ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti periodici di stipendio degli appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia sono attribuiti considerando come periodo di permanenza nel grado tutti gli anni di effettivo servizio militare ».

Art. 3.

All'onere finanziario di lire 200 milioni annui derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1970, con prelevamenti dal fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, e allo stesso fondo sarà imputata la spesa per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.